



Comune di VALLE DI MADDALONI

C.A.P. 81020 PROVINCIA DI CASERTA C.F. 80004630614

Prot. 3383

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 27/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA. DISPOSIZIONI IN TEMA DI **ATTIVITA' MERCATALI**.

IL SINDACO

ATTESO che l'OMS ha dichiarato in data 30/01/2020 che l'epidemia da COVID - 19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per dei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17 maggio 2020, con la quale, tra l'altro:

- con riferimento alle attività mercatali , è stata confermata l'apertura limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all'Ordinanza n.45 dell'8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle ore della relativa integrazione ed aggiornamento e si è disposta la sospensione delle attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate fino al 20 maggio 2020, nelle more dell'integrazione ed aggiornamento delle citate Linee guida, dando all'uopo mandato all'Unità di Crisi regionale, di concerto con l'ANCI e sentite le categorie interessate;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 maggio 2020, con la quale, tra l'altro:

1. Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 2 alla presente Ordinanza;

2. Resta confermato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali di cui all'art. 16 del decreto- legge n. 18/2020 (cd. Mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale, ivi compresi gli pubblici e privati e in ogni caso in presenza di persone estranee al proprio nucleo familiare convivente. Non sono soggetti all' obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della

mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati;

VISTO l'Allegato 2 alla predetta ordinanza "Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) finalizzato a consentire la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, attraverso la individuazione delle attività e degli adempimenti necessari da parte dei Comuni, degli operatori e degli utenti;

RITENUTO che il Comune deve adottare le misure organizzative più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, volte ad evitare assembramenti di persone, tenendo anche conto delle caratteristiche e delle dimensioni dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la distanza tra di loro di almeno un metro, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, assicurando il mantenimento del distanziamento interpersonale, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

VISTI:

-l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

-gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

-il D. Lgs. N112 del 31 marzo 1998, recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

-lo Statuto Comunale;

ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, emana la seguente

ORDINANZA

1. A decorrere dal 29 maggio 2020 fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, è consentita la ripresa delle attività mercatali presso l'area sita in Viale Europa, per tutte le categorie merceologiche;
2. L'accesso nell'area mercatale è consentito indossare obbligatoriamente mascherine mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzante frequente delle mani;
3. L'accesso e la circolazione nell'area mercatale avverrà tramite corsie a senso unico, differenziando i percorsi di entrata e di uscita con posizionamento di relative segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
4. L'area mercatale verrà debitamente presidiata per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
5. Tra ogni posteggio dovrà intercorrere un'area di rispetto di un metro il distanziamento di un metro tra il banco vendita ed i clienti;
6. E' vietato fumare, sussistendo l'obbligo di indossare la mascherina;
7. Gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni di cui al Protocollo predisposto dalla Unità di crisi regionale;
 - Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima all'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - Uso obbligatorio delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - Messa a disposizione della clientela dei prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - Rispetto del distanziamento interpersonale;
 - Rispetto del distanziamento interpersonale dagli operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

PER GLI OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE:

- Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
- Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
- Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
- I banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile;
- Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente;
- Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali ed a divieto di assembramento;
- L'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
- Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.

PER I CLIENTI:

- Non sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
- Uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.

DEMANA

Alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico l'attuazione di tutte le prescrizioni nella presente ordinanza;

AVVERTE

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00, oltre la sanzione accessoria di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 19 del 25.03.2020.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio online del Comune e sul relativo sito istituzionale.

La trasmissione via pec:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Caserta;
- Alla Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico per la successiva e consequenziale attività di notifica, controllo e corretta esecuzione del provvedimento;
- Alla Stazione CC di Valle di Maddaloni per la corretta esecuzione del provvedimento;
- Al Commissariato di Polizia di Stato di Maddaloni.

In osservanza dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 avendo il presente provvedimento si potrà presentare ricorso presso il tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero in alternativa, al presidente della repubblica entro 120 giorni.

Valle di Maddaloni, 27 maggio 2020



IL SINDACO

Dott. Francesco Buzzo

Francesco Buzzo